



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

5/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. SECCO MASSIMO,** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **tesserato**

FIBIS n. FB16A303;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, e 18 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, anche in relazione all'art. 44 dello Statuto Federale, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 7.02.2017 del presidente FIBIS Dott. Andrea Mancino nei confronti del tesserato Secco Massimo.

A tale esposto seguivano indagini della Procura Federale volte ad accertare il contenuto dell'esposto.

All'udienza del 5 maggio nessuno era presente per il tesserato Secco.

Il P. F. in udienza, illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 5 nei confronti del tesserato.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Viene contestato di essersi appropriati, in qualità di delegato FIBIS, di somme di denaro destinate alle quote di affiliazione e tesseramento, condotta connotata da evidente gravità.

Il sig. Secco avrebbe, quindi, incassato le quote dai tesserati e dai CSB, omettendo di trasferirle, come dovuto, alla Federazione.

Il Tribunale ha già avuto modo di occuparsi della questione in altri procedimenti del tutto analoghi, seppur riferiti ad altri delegati FIBIS.

Nessuna argomentazione difensiva è pervenuta da parte dell'interessato, né tantomeno risulta in atti che lo stesso abbia effettuato un riconoscimento di debito (come invece fatto da altri tesserati incolpati della stessa violazione).

Nessuna circostanza attenuante, pertanto, può essere riconosciuta al tesserato, il quale non risulta aver in alcun modo cercato di porre rimedio al danno causato alla Federazione.

Si ritiene congruo, pertanto, infliggere la sanzione di anni 5 di sospensione da ogni attività federale

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui sopra, applica all'incolpato **SECCO MASSIMO, in atti meglio generalizzato** la **sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 5;**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 5 maggio 2017


Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filecama

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabri

Avv.  Antonio Matera



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 5/2017 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto datato 7/02/2017 a firma del presidente della FIBIS Dr. Andrea Mancino, nei confronti del signor Massimo Secco, [redacted] tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, 2015/16, espone quanto di seguito accertato:

-Massimo Secco, sopra generalizzato, dal 21/9/12 al 30/4/16 in qualità di delegato del comitato di Biella e dal 20/2/15 al 30/4/16 in qualità di delegato del comitato di Vercelli, ha omesso il versamento alla FIBIS, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2014/15 per euro 2060,00 nonché stagione sportiva 2015/16 per euro 2165,00) raccolte presso i csb e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza (comitato di Biella), per un importo complessivo pari ad euro 4225,00 (documentazione agli atti), nonché delle quote per euro 2520,00 (euro 35,00 stagione sportiva 2014/15 oltre ad euro 2485,00 stagione sportiva 2015/16) raccolte dai tesserati del comitato provinciale di Vercelli, nonché ha omesso la presentazione al consiglio federale del bilancio annuale e del rendiconto trimestrale;

ritenute violate, con le condotte di cui sopra, le norme di cui agli artt. 1, comma 1, 18 ter reg. giustizia vigente anche in relazione all'art. 44 dello statuto federale, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica;

DEFERISCE il predetto tesserato avanti il competente Tribunale Federale per le violazioni contestate in atti e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Si notifici a mezzo raccomandata ar al sig. Secco e al Tribunale Federale in sede.

Bologna, il 10.3.17

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané